

STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Per la gestione associata delle aree agro-forestali di proprietà Pubblica, Collettiva e Privata comprese nel territorio dei comuni di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Bientina, Calcinaia, Santa Maria a Monte, Fucecchio, nell'ambito delle due province di Pisa e Firenze, è costituito il Consorzio Forestale denominato "Consorzio Forestale delle Cerbaie" di natura privatistica e quale impresa Agro-Ambientale associata di proprietari ed imprenditori forestali.

Il Consorzio, struttura operativa di diritto privato, è costituito secondo quanto disposto per gli scopi consortili dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge Regionale Toscana n. 39/00 e sue modifiche e integrazioni, oltre che dei relativi regolamenti attuativi.

Il Consorzio ha sede presso il Comune di

Il cambiamento della sede potrà avvenire con la sola delibera dell'Assemblea.

ART. 2 - SCOPI E FUNZIONI

Il Consorzio Forestale provvede alla gestione associata del patrimonio agro-forestale di proprietà dei Soci, o comunque conferito da parte degli stessi Soci e/o da altri legittimi titolari pubblici, collettivi e privati, ai fini di garantirne la crescita socio economica, la salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Di tale patrimonio assume ed esercita la rappresentanza complessiva ed unitaria.

La gestione associata del patrimonio è realizzata attraverso attività quali:

- valorizzazione delle produzioni forestali, delle risorse naturali e dei servizi;
- promozione, incentivazione e utilizzo, a fini energetici, delle risorse naturali rinnovabili e di impianti concepiti allo scopo;
- aggregazione sociale, culturale e formativa;
- cura, tutela e valorizzazione del territorio, dell'acqua e del paesaggio;
- sorveglianza e vigilanza;
- conduzione delle attività produttive dei beni e servizi;
- applicazione di sistemi di certificazione di gestione forestale atti a favorire la sostenibilità e la biodiversità;
- promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;
- crescita e qualificazione professionale degli operatori forestali locali;
- realizzazione e gestione di strutture e impianti, con obiettivi di efficienza ed economicità;
- realizzazione di progetti per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario e di manutenzione delle strutture e infrastrutture aziendali, della viabilità di accesso ai boschi, ai pascoli ed ai terreni agricoli, nonché interventi di verde urbano, sperimentazione forestale ed agronomica;
- realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale, idrogeologica e di salvaguardia fitosanitaria, nonché interventi di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- realizzazione e gestione di impianti e attrezzature turistiche, agroturistiche e per il tempo libero, faunistiche;
- realizzazione di lavori ed interventi, opere e servizi, quale Impresa Agro-Ambientale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 227/01, iscrivendosi al previsto Albo Regionale;
- realizzazione di iniziative volte al rafforzamento del sistema produttivo, di trasformazione e commercializzazione delle produzioni dei soci;
- creazione di un sistema a rete con altri Consorzi Forestali attraverso il sistema di Federforeste - Federazione Italiana delle Comunità Forestali;

- attivazione di risorse finanziarie sia comunitarie legate allo Sviluppo Rurale, che nazionali, regionali, provinciali o locali, legate alle funzioni sociali;
- svolgimento di funzioni di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 71 del R.D.L. 215/33 e terzo comma dell'art. 9 della Legge 97/94, legge sulla montagna;
- svolgimento di funzioni, compiti e servizi relativi anche per conto e nell'interesse di Pubbliche Amministrazioni, nonché attività gestionali e di servizio nelle aree protette di cui alla Legge 394/91 e successive integrazioni ed applicazioni anche di carattere regionale, ed in aree di particolare valenza ambientale, come le aree SIC e ZPS;
- esercizio di funzioni e prerogative dei CEA - Centro di Educazione Ambientale - quale soggetto attivo di sviluppo locale in ambito ambientale, per attività Formative, Educative, Divulgative, Promozionali e di animazione culturale.;
- svolgimento di compiti e funzioni di Agenzia Locale per lo Sviluppo Sostenibile;
- compimento di operazioni commerciali e finanziarie ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi;
- sostegno alla "Unione Nazionale Produttori Forestali - Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse e dei Prodotti Forestali" (UNPROFOR) e relativa articolazione associativa ed organizzativa a livello Regionale, secondo le norme previste dalla legislazione Nazionale e Regionale.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

Il Consorzio assume la programmazione come metodo fondamentale della propria azione ai fini di perseguire il riequilibrio nelle opportunità di sviluppo delle proprietà associate.
In tal senso si avvale prioritariamente di un apposito Piano di Gestione Forestale pluriennale.

ART. 4 - ELEMENTI DISTINTIVI

Il Consorzio adotta un marchio che potrà essere utilizzato dai Soci; l'uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte del Consorzio stesso.
L'uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dal Consorzio a termine di legge.
La sede è il luogo nel quale operano e si riuniscono gli organi consortili salvo casi eccezionali.

ART. 5 – SOCI

Possono far parte del Consorzio Forestale delle Cerbaie:

- Enti Locali;
- Amministrazioni pubbliche sia statali che periferiche;
- Università Agrarie;
- Usi Civici;
- privati proprietari di beni agricoli e forestali, anche associati tra loro in forma consortile o diversamente, nonché altri soggetti in quanto proprietari o imprenditori di patrimoni agro-forestali;
- altri Enti o Istituzioni, Sostenitori e/o Promotori del Consorzio Forestale e delle attività di gestione associata per la valorizzazione delle produzioni forestali, dei servizi e delle risorse naturali;
- imprese di utilizzazioni forestali, di prima lavorazione del legno; cooperative per l'esecuzione dei lavori agricoli e dei lavori forestali; altre associazioni, imprese o enti aventi finalità connesse e affini alla valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione dei prodotti e dei servizi del Consorzio Forestale e/o per la proprietà dallo stesso gestita.

L'adesione al Consorzio Forestale ha durata 5 anni, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da darsi almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive.
L'ammissione dei soci sarà regolamentata dalla Commissione Amministratrice.

ART. 6 - GESTIONE DEI PATRIMONI DEI SOCI

Il Consorzio Forestale redige bilanci delle attività e tiene gestioni separate delle proprietà e delle produzioni dei patrimoni affidati dai soci.

L'affidamento dei beni patrimoniali in gestione, avverrà a mezzo di Convenzione Verbale-Inventario, sottoscritto dal Socio Conferente e dal Consorzio Forestale, con la puntuale indicazione dei beni conferiti, la qualità, le caratteristiche e l'individuazione particellare catastale, la relativa superficie ed il Reddito Dominicale ed Agrario del bene conferito.

Il conferimento di impianti e strutture sarà dettagliatamente indicato secondo la natura degli stessi.

I risultati contabili delle singole gestioni patrimoniali sono approvati dalla Commissione Amministratrice contestualmente al bilancio consortile e successivamente trasmessi ai soci.

ART. 7 - DURATA, RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI

La durata del Consorzio Forestale è fissata fino al 31 dicembre 2037 salvo ulteriori rinnovi di trentennio o anticipato scioglimento.

Il recesso del socio è ammesso solo dopo 5 anni o dopo i successivi quinquenni di adesione secondo le modalità stabilite all'art. 5.

L'esclusione del socio è deliberata dalla Commissione Amministratrice per violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, di cui all'art. 19, per l'inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio Forestale.

ART. 8 - ORGANI DEL CONSORZIO FORESTALE

Sono organi del Consorzio Forestale:

- a) L'Assemblea Consortile;
- b) La Commissione Amministratrice;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di Controllo - Revisori dei Conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA - MODALITÀ DI VOTO

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali degli associati o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea conferenti di beni patrimoniali.

In caso di mancanza del numero legale per la validità dell'Assemblea, la stessa dovrà essere riconvocata entro 15 giorni e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le convocazioni possono altresì essere unificate in un'unica comunicazione scritta.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Le delibere devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Qualora si deliberi sullo scioglimento anticipato del Consorzio Forestale, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

ART. 10 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea provvede a:

- a) approvare i Bilanci Preventivi, il Bilancio di Esercizio, gli indirizzi e i programmi generali riguardanti l'attività del Consorzio Forestale, compreso il Piano di Gestione Forestale pluriennale;
- b) eleggere il Presidente del Consorzio Forestale, anche tra persone diverse dai rappresentanti dei Soci;
- c) stabilire il numero dei componenti e nominare la Commissione Amministratrice, nonché l'Organo di Controllo - Revisori dei Conti;
- d) approvare i criteri di riparto della partecipazione diretta alle entrate e alle spese del Consorzio Forestale;
- e) deliberare l'importo delle l'indennità spettanti all'organo di revisione;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- h) deliberare su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

ART. 11 - COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

La Commissione Amministratrice è composta dal Presidente del Consorzio Forestale e da un numero di commissari determinato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 10.

Ogni membro della Commissione Amministratrice dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

La perdita della qualità di socio per recesso od esclusione, come previsto all'art. 7, comporta di diritto la decadenza dalla Commissione Amministratrice del membro designato, con effetto dalla data della relativa delibera adottata dalla stessa Commissione Amministratrice, per determinare la perdita della qualità di Socio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da altro collaboratore, anche esterno al Consorzio, incaricato o da altra persona ritenuta idonea dal Presidente.

Al Presidente ed ai Commissari sono corrisposti rimborsi spese per trasferimenti in ambito delle loro mansioni dietro presentazione dei relativi documenti di spesa.

ART. 12 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

La Commissione Amministratrice può compiere tutti gli atti e le operazioni di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare alla Commissione Amministratrice spetta:

- a) eleggere nel suo seno il Vice-Presidente, se nominato;
- b) può istituire l'ufficio di Presidenza, determinarne le funzioni la composizione e nominarne i componenti;
- c) predisporre il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Esercizio, i Conti Separati delle Gestioni Patrimoniali e quanto altro previsto e necessario, entro i termini stabiliti all'art. 18;
- d) determinare la misura del contributo annuale a carico dei soci;

- e) formulare proposte all'Assemblea in materia d'indirizzo generale, di criteri di riparto e di programmi d'intervento;
- f) sovrintendere a tutte le attività operative svolte per la gestione delle proprietà affidate;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- h) regolamentare la nomina dei propri componenti;
- i) predisporre ed adottare i necessari Regolamenti per lo svolgimento delle attività gestionali, promozionali, promiscue ed associate, nonché quelli funzionali per lo svolgimento di attività e servizi di diversa natura.

ART. 13 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO FORESTALE

La firma e la legale rappresentanza spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, o altro componente delegato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, della Commissione Amministratrice e dell'Ufficio di Presidenza, se nominato, dando esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Controllo del Consorzio è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando questo è obbligatorio per legge ovvero nominato per deliberazione dell'Assemblea.

All'Organo di Controllo, come sopra costituito, spetta il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio Forestale.

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri iscritti all'Albo dei Revisori; quando non è nominato il Collegio dei Revisori il controllo amministrativo, finanziario e di gestione sarà svolto da un unico Revisore esterno iscritto all'Albo dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico sono nominati dall'Assemblea; i Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Ai revisori è corrisposta un'indennità ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 - DIRETTORE TECNICO

L'incarico di Direttore Tecnico viene conferito dalla Commissione Amministratrice, a tecnico laureato in Scienze Forestali e Ambientali o in Scienze Agrarie, in possesso dell'abilitazione all'esercizio alla professione.

Il Direttore Tecnico dà esecuzione agli atti del Presidente e degli organi collegiali; risponde della contabilità, predispone la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi, cura la corrispondenza ed i rapporti con gli associati.

Al Direttore Tecnico spetta sia un compenso lordo annuo, legato alla attività svolta, che variabile, legato ai risultati ottenuti. Tali compensi sono definiti al momento dell'incarico.

Il Direttore Tecnico può svolgere, per conto del Consorzio, attività legata alla predisposizione di piani di programmazione, progettazione e direzione lavori, finanziata da normative comunitarie.

L'incarico è annuale, rinnovabile con specifico atto da parte della Commissione Amministratrice.

ART. 16 - FONDO CONSORTILE E DI GESTIONE

Il fondo consortile è costituito dal contributo annuale dei Soci finalizzato a finanziare i programmi e le iniziative.

Alle spese di gestione partecipano i Soci Consorziati con il versamento di:

- a) quote di partecipazione per le spese ordinarie e straordinarie del Consorzio Forestale, definite per quote millesimali in rapporto al reddito agrario e al reddito dominicale delle proprietà e dei beni affidati in gestione;
- b) quota di partecipazione a carico degli aderenti non conferenti proprietà agro-silvo-pastorale;
- c) importo delle penalità versate dai soci inadempienti;
- d) proventi derivanti dalle attività svolte, esercitate o prestate a favore dei Soci e/o di terzi.

Il Fondo sarà altresì integrato da: e) contributi concessi dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli altri Enti pubblici e privati.

Gli Associati non proprietari di terreni agro-silvo-pastorali o altri beni, corrisponderanno una contribuzione, rapportata ad una quota millesimale, che verrà stabilita all'atto dell'ammissione al Consorzio Forestale.

La quota millesimale predeterminata verrà stabilita anche in caso di conferimento di strutture e impianti.

ART. 17 - CORPO FORESTALE DELLO STATO

La partecipazione al Consorzio Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca, per motivi istituzionali legati alla gestione delle aree protette sia all'attività del C.F.S. di Lucca è regolata dal presente articolo:

1. il C.F.S. mantiene l'autonomia di gestione, così come non partecipa e non concorre alla produzione legnosa di qualsiasi tipo, al versamento di contributi finanziari richiesti agli altri consorziati, all'esecuzione dei lavori ed interventi di tipo forestale comunque attuati in nome e per conto del Consorzio;
2. la riserva Naturale di Montefalcone può essere il punto di riferimento per il Consorzio in relazione a ricerche ed approfondimenti di tipo scientifico sugli ambienti che caratterizzano le Cerbaie, con particolare riferimento alla fauna, alla flora ed agli aspetti forestali e vegetazionali. In tal senso può integrarsi con il Consorzio anche l'attività di divulgazione ed educazione ambientale svolta, nel quadro di sviluppare la sensibilità naturalistica e le conoscenze storico-culturali del comprensorio delle Cerbaie. Montefalcone potrà essere sede di attività didattica, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro ed alle patologie trasmesse dai vettori animali. Montefalcone potrà anche essere sede di sperimentazioni in foresta, sempre che gli interventi non contrastino con gli indirizzi generali e speciali di gestione dell'area protetta;
3. il C.F.S. tramite l'U.T.B. di Lucca, mette a disposizione del Consorzio Forestale le conoscenze tecniche derivanti dall'attività svolta e partecipa all'assemblea generale, pur non potendo rivestire cariche elettive;
4. il C.F.S. può in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, disporre il recesso dal Consorzio Forestale, senza alcun obbligo economico o di prestazioni di alcun tipo.

ART. 18 - STRUTTURE OPERATIVE

Il Consorzio Forestale, con deliberazione della Commissione Amministratrice, potrà dotarsi di strutture e supporti operativi.

In mancanza di nomina del Direttore Tecnico, potrà avvalersi, per tale funzione, dell'opera di Società di Servizi specializzate e/o qualificate e/o libero professionista, previo stipula di formale convenzione.

Liberi professionisti potranno altresì prestare collaborazione tecnica anche in presenza del Direttore Tecnico.

Per l'attività amministrativa, contabile e di Segreteria, può avvalersi di collaborazioni saltuarie e/o continuative con persone ritenute esperte ed idonee allo scopo e/o può convenzionarsi con società di servizi, o affidare incarichi e compiti a terzi, singoli o associati.

Per lo svolgimento delle diverse attività operative sul territorio e per quanto altro necessario, anche per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi, il Consorzio Forestale, oltre quanto indicato al precedente art. 2, può, nel rispetto di criteri di massima economicità e trasparenza, conferire incarichi con preferenza ai Soci, agli Imprenditori Forestali e Agricoli residenti nell'area di riferimento, alle Cooperative di Lavoratori Forestali presenti nella zona, alle Imprese di Utilizzazione Forestali singole o associate ed altre Imprese e/o Associazioni operanti in tali comprensori.

Può inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici delegati in materia di forestazione per la gestione di lavori in amministrazione diretta con maestranze forestali qualificate.

ART. 19 - INVESTIMENTI

Gli oneri relativi agli investimenti strutturali e/o di miglioramento, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali vengono realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo.

Per la realizzazione di qualsiasi intervento, anche senza oneri per la proprietà, è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario dei terreni, sui quali sono previsti gli interventi stessi, o del voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.

Il mancato consenso scritto o il voto contrario del rappresentante del bene interessato, determinano la sospensione di qualsiasi intervento.

I beni sui quali sono stati realizzati gli investimenti, saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio Forestale sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata e per tutta la durata del periodo di ammortamento dell'investimento e, comunque, dovrà essere di almeno dieci anni.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre la Commissione Amministratrice predispose il Bilancio Preventivo e il programma degli investimenti per l'esercizio successivo e da comunicare ai Soci entro il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, la Commissione Amministratrice provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio e dei conti separati relativi ai beni dei singoli associati. Il Bilancio deve chiudere in pareggio, ed essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, entro la data del 31 Maggio.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Commissione Amministratrice dovrà inviare ai singoli consorziati il Bilancio Consuntivo ed i relativi conti delle gestioni separate, approvati dall'Assemblea.

La Commissione Amministratrice delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano delle poste passive da porsi a carico dei Soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento del Consorzio Forestale.

ART. 21 - REGOLAMENTI

L'Assemblea dei Soci delibera, entro un anno dalla costituzione del Consorzio Forestale, e con la maggioranza dei voti, il regolamento di esecuzione del presente statuto.

Altri regolamenti interni, dello svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio Forestale, della gestione impianti, attrezzature e servizi, sono approvati dalla Commissione Amministratrice e comunicati a tutti i Soci.

ART. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio Forestale si scioglie per le cause indicate all'art. 2611 del Codice Civile.
In caso della manifestata volontà di scioglimento, l'Assemblea delibera i termini e le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori ed adotta provvedimenti in ordine alla eventuale ricorrenza di sopravvenienze attive o passive.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione di eventuali controversie tra i soci e tra questi ed il Consorzio Forestale in materia di applicazione ed interpretazione del presente statuto, è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedure, salvo il principio del contraddittorio.

Il lodo arbitrale ha immediata efficacia obbligatoria tra le parti.
Si applicano in ogni caso le norme di cui al D.Lgs n. 5/03.

ART. 24 - ALTRE NORME

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi collegiali.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del Codice Civile vigente in materia.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE

Per i primi due mandati del Presidente questi è eletto dall'Assemblea tra i soci pubblici, su designazione della parte pubblica.
Per i primi due mandati della Commissione Amministratrice questa è composta da 6 rappresentanti, di cui almeno 3 scelti tra i soci pubblici, su designazione della parte pubblica.
Per le designazioni di cui sopra, i soci pubblici si esprimono a maggioranza assoluta in una specifica assemblea ad essa riservata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che la forma organizzativa e statutaria sino ad ora principalmente usata dalla proprietà fondiaria, sia pubblica che collettiva che privata, per la gestione associata delle aree agro-silvo-pastorali , è stata quasi sempre quella prevista dal R.D.L. 3267/23,anche se datata nel tempo ed in presenza di una situazione di carattere generale profondamente mutata sia per la nascita e crescita della Unione Europea sia per il trasferimento delle competenze,per il settore agricolo e forestale dallo Stato alle Regione e poi agli Enti locali ;
- che la mancanza di provvedimenti legislativi innovativi nel settore , accanto alla validità del richiamato provvedimento legislativo, hanno contribuito a far sì che tale articolato superasse positivamente anche le norme introdotte dalle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali e venisse richiamato all'art. 9 della Legge 97/94 ;
- che in occasioni e situazioni diverse il R.D.L. 3267/23 ha anche dimostrato che la “ forma associata consortile “ ,pur non escludendone altre , è senz'altro la più consona al raggiungimento delle finalità relative alla salvaguardia del territorio,alla gestione sostenibile,alla valorizzazione delle risorse naturali e rinnovabili ;
- che nel tempo, terminata e superata la stagione delle leggi dello Stato che sostenevano finanziariamente le attività dei diversi Consorzi Forestali,la mancanza di una settoriale Legislazione Nazionale e Regionale ha influito sul calo dell'attività dei Consorzi portando gradualmente alla loro emarginazione e chiusura ;
- che le numerose iniziative esperite per possibili associazioni senza fini di lucro hanno offerto un vasto panorama di conoscenze e di ipotesi che sono state poi arricchite ,integrate ed adeguate da quanto indicato anche dal regolamento Comunitario 1257/99 ,regolamento che ha rappresentato una prima autorevole e significativa svolta per l'associazionismo forestale ;
- che successivamente le norme definite con la Legge 57/2000 per l'ammodernamento dell'agricoltura,la successiva promulgazione dei Decreti Legislativi 227 e 228 del 18 maggio 2001 hanno rappresentato un ulteriore propositivo elemento per inquadrare il momento associativo della gestione forestale in un nuovo contesto legislativo,organizzativo,partecipativo e funzionale ;
- che la L.R.T. n. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) all'art. 19 comma 1 dispone l'incentivazione della costituzione di consorzi forestali , al comma 2 attribuisce alle Province la possibilità di individuare gli ambiti territoriali idonei allo scopo ,al comma 3 definisce le misure di incentivazione per la gestione associata dei boschi ;

Considerato che è emersa la necessità di provvedere alla gestione associata delle aree forestali di proprietà pubblica,collettiva e privata, ricedenti nel territorio dei comuni di Santa

Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Bientina, Calcinaia, Santa Maria a Monte, Fucecchio, nell'ambito delle province di Pisa e Firenze ;

Visto che, da quanto detto ai punti precedenti, la forma di associazionismo ritenuta più idonea è stata individuata nell'Istituto del Consorzio Forestale denominato " delle Cerbaie "

Visto che è stata redatta, in accordo con tutti i soggetti interessati, una bozza di statuto del predetto Consorzio Forestale delle Cerbaie composta da n° 25 articoli così definiti:

- 1) Costituzione, denominazione, sede
- 2) Scopi e funzioni
- 3) Programmazione
- 4) Elementi distintivi
- 5) Soci
- 6) Gestione dei patrimoni dei soci
- 7) Durata, recesso, esclusione dei soci
- 8) Organi del Consorzio Forestale
- 9) Assemblea- modalità di voto
- 10) Funzioni dell'Assemblea
- 11) Commissione Amministratrice
- 12) Funzioni della Commissione Amministratrice
- 13) Presidente del Consorzio Forestale
- 14) Organo di controllo-revisore dei conti
- 15) Direttore Tecnico
- 16) Fondo consortile e di gestione
- 17) Corpo Forestale dello Stato
- 18) Strutture operative
- 19) Investimenti
- 20) Esercizio solare - Bilancio
- 21) Regolamenti
- 22) Scioglimento e liquidazione
- 23) Clausola compromissoria
- 24) Altre norme
- 25) Norme transitorie

- Vista l'opportunità istituzionale di partecipazione del Comune di Castelfranco di Sotto al summenzionato Consorzio delle Cerbaie quale socio sostenitore, analogamente agli altri comuni di Santa Croce sull'Arno, Calcinaia, Santa Maria a Monte e Fucecchio ed alle Province di Pisa e Firenze ;
- Dato atto che la contribuzione a carico del Comune di Castelfranco di Sotto , ai sensi dell'art. 16 del summenzionato Statuto, verrà definita successivamente e rapportata ad una quota millesimale stabilita all'atto dell'ammissione al Consorzio Forestale , una volta costituito ;

Viste le competenze del Consiglio Comunale così come definite dall'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi , ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 che si allegano all'originale del presente atto;

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso dal Segretario generale in base all'ex art. 10-comma 5° del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si allega all'originale;

Preso atto che prima della votazione si assenta il Consigliere Calò;

Con voti Favorevoli n. 12, Contrari n. 5 (Vivaldi, Benvenuti, Briganti, Nitto, D'Addario) su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge:

DELIBERA

1) di approvare la bozza di Statuto del Consorzio Forestale delle Cerbaie composta di n° 25 articoli così definiti:

- 1) Costituzione, denominazione, sede
- 2) Scopi e funzioni
- 3) programmazione
- 4) Elementi distintivi
- 5) Soci
- 6) Gestione dei patrimoni dei soci
- 7) Durata, recesso, esclusione dei soci
- 8) Organi del Consorzio Forestale
- 9) Assemblea-modalità di voto
- 10) Funzioni dell'Assemblea
- 11) Commissione Amministratrice
- 12) Funzioni della Commissione Amministratrice
- 13) Presidente del Consorzio Forestale
- 14) Organo di controllo-revisore dei conti
- 15) Direttore Tecnico
- 16) Fondo consortile e di gestione
- 17) Corpo Forestale dello Stato
- 18) Strutture operative
- 19) Investimenti
- 20) Esercizio solare-Bilancio
- 21) Regolamenti
- 22) Scioglimento e liquidazione
- 23) Clausola compromissoria
- 24) Altre norme
- 25) Norme

che si allega alla presente deliberazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale (all. 1) ;

2) di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare tutti gli atti necessari alla formale approvazione di suddetto Statuto ,

- 3) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e del Responsabile del Settore n. 4 atti idonei a garantire la formalizzazione di tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione al contenuto della presente deliberazione.

Di dare atto che alle spese di gestione del Consorzio, stimate per il primo esercizio in € 3.000,00, si farà fronte mediante successivi atti di gestione e che le stesse risultano finanziate con apposito stanziamento previsto al Cap.3420 del Bilancio di Previsione 2007.